



Università degli Studi di Napoli "Federico II"

**CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN FARMACOECONOMIA E
FARMACOUTILIZZAZIONE**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I

CAPO PRIMO

Natura e caratteristiche del Centro

Art.1
(Costituzione del Centro)

Il Centro Interdipartimentale di ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione, sperimentale con laboratori, è volto alla migliore utilizzazione di risorse e competenze delle seguenti strutture con competenze di ricerca di base e applicata: Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica, Dipartimento di Chimica delle Sostanze Naturali e Dipartimento di Farmacologia Sperimentale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il Centro cura la gestione e l'utilizzazione di servizi e apparecchiature complesse di uso comune alle strutture per la ricerca e/o per la didattica che ne hanno proposto l'istituzione; mette altresì, al servizio dei soggetti pubblici o privati con cui stipula contratti e convenzioni le attrezzature e le competenze di cui dispone.

Limitatamente ai suoi scopi istituzionali, il Centro può contribuire allo svolgimento di attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

Art. 2
(Finalità)

Il Centro promuove e coordina l'attività di ricerca di sua competenza. Esso partecipa anche all'attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con istituzioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dall'art.66 del D.P.R. 382/80 e dall'art. 26 dello Statuto dell'Ateneo nell'ambito del settore di ricerca predetto e compatibilmente con il piano annuale delle ricerche di cui al successivo art. 10, punto 2, del presente regolamento.

Scopo del Centro è quello di:

- Promuovere, coordinare e sviluppare ricerche finalizzate a fornire gli strumenti adatti a realizzare a livello regionale una gestione che preveda un' appropriatezza di prescrizione e di utilizzo dei farmaci.
- Incoraggiare, promuovere, coordinare e sviluppare ricerche finalizzate alla valutazione economica delle terapie farmacologiche e alla valutazione dei costi delle malattie.
- Incoraggiare, promuovere, coordinare e sviluppare ricerche sulla normativa nazionale e regionale di disciplina del sistema farmacia-farmaco-assistenza farmaceutica.
- Incoraggiare, promuovere, coordinare e sviluppare ricerche finalizzate alla valutazione delle politiche farmaceutiche regionali, nazionali, internazionali.
- Coordinare le esperienze di ricercatori operanti nel settore della farmacoeconomia con Istituti ed Enti di Ricerca interessati alla medesima area.
- Promuovere la creazione ed il mantenimento di banche dati farmacoeconomiche.
- Promuovere, coordinare e sviluppare ricerche in campo farmacoepidemiologico.
- Raccogliere ed archiviare in database le segnalazioni di sospetta reazione avversa a farmaci, prodotti fitoterapeutici, cosmetici e realizzare elaborazioni dei dati raccolti.
- Incoraggiare, promuovere e coordinare informazioni e dati, provenienti dai diversi livelli territoriali, sulle prescrizioni farmaceutiche, per analisi ed elaborazioni finalizzate alla verifica quali-quantitativa dei farmaci utilizzati, con particolare riguardo al rapporto costo/efficacia.
- Realizzare indagini di mercato e studi di marketing finalizzati al settore della produzione, intermediazione, distribuzione dei farmaci e dei servizi riguardanti la filiera del farmaco.

Art.3

(Attività)

Il Centro può svolgere attività di supporto e consulenza in campo sanitario, organizzare seminari, formazione professionale e attività di aggiornamento post-laurea anche nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, convegni di studio regionali, nazionali e internazionali, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione Universitaria.

Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con la Regione Campania ed altri Enti pubblici o privati ed Associazioni scientifiche con interessi convergenti.

Il Centro può svolgere, nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, purché d'intesa con il Dipartimento ospitante, attività di studio e servizio commissionate da soggetti pubblici e privati su contratto e convenzione, secondo il Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica.

Per il raggiungimento delle sue finalità, il Centro potrà costituire una consulta di esperti e gruppi di coordinamento interASL con i direttori sanitari ed i responsabili dei servizi farmaceutici nonché con i dirigenti sanitari e dei servizi farmaceutici delle strutture ospedaliere di maggiore rilevanza operanti sul territorio regionale.

Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificatamente destinati a tale scopo dal finanziatore, potranno essere istituiti premi di studio, borse e assegni di ricerca.

Art. 4

(Locali e attrezzature)

La sede del Centro è localizzata presso il Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica dell'Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Farmacia, via Domenico Montesano, 49 – Napoli.

I locali e le attrezzature assegnate al Centro per il suo funzionamento dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali del Centro.

CAPO SECONDO

PERSONALE DEL CENTRO

Art.5

(Personale docente e ricercatore)

Le adesioni dei dipartimenti al Centro avviene a seguito di domanda – corredata da un curriculum didattico scientifico – presentata da docenti, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti agli stessi che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. Essi esplicano attività per il Centro secondo quanto stabilito dalle norme procedurali per l'istituzione dei Centri.

Per adesioni successive alla costituzione del Centro, è necessaria motivata delibera del Consiglio del Centro. La richiesta di partecipazione può comunque essere avanzata solo quando il Dipartimento di appartenenza contribuisca finanziariamente secondo quanto stabilito dalle norme procedurali per l'istituzione dei Centri.

Secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo, al Centro possono aderire a pieno titolo singoli professori e ricercatori afferenti ad altre strutture di ricerca universitarie.

Art.6

(Personale tecnico-amministrativo)

Per l'adempimento dei propri fini istituzionali il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato dal C.d.A. e/o messo a disposizione nei Dipartimenti concorrenti.

TITOLO II

CAPO PRIMO

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO

Art.7

(Autonomia)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 comma 4 dello Statuto il Centro Interdipartimentale di ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione ha autonomia gestionale, amministrativa e di spesa per il proprio funzionamento.

Art.8

(Organi)

Sono organi del Centro: il Direttore, la Giunta, il Consiglio.

Art.9

(Il Direttore)

Il Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione ne ha la rappresentanza, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva.

E' responsabile con il Segretario Amministrativo della gestione amministrativa e contabile del Centro; ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Centro.

Con la collaborazione della Giunta, promuove le attività del Centro, vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del Centro; tiene i rapporti con gli organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;

esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto per i Direttori di Dipartimento.

Ai fini di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio, esercita le seguenti funzioni:

1- RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

Ai sensi e secondo le scadenze del regolamento di contabilità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II vigente, predispone annualmente le richieste di finanziamento ai Dipartimenti concorrenti e al Consiglio di Amministrazione dell'Università. Le richieste saranno corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche e delle attività da svolgersi

presso il Centro, nell'ottica della realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento delle stesse.

Il Consiglio approva le richieste di finanziamento e il piano annuale delle ricerche. Nella stessa sede andranno formulate anche le richieste di assegnazione del personale tecnico-amministrativo, necessario per l'attuazione del programma.

2 – PIANO ANNUALE DELLE RICERCHE

Propone il piano annuale delle ricerche del Centro, elaborato di concerto con la Giunta ed altre eventuali soluzioni organizzative con altre Università italiane o straniere, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l'Università e gli interessati.

3 – RELAZIONE

Predisponde annualmente una relazione documentata sui risultati conseguiti, con riferimento allo stato della ricerca che, corredata dal parere del Consiglio, viene trasmessa alla Commissione Scientifica di Ateneo, per quanto di sua competenza.

4 – BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Predisponde, entro le scadenze previste dal Regolamento di contabilità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da approvarsi da parte del Consiglio entro le scadenze previste dal Regolamento di contabilità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, corredata da una dettagliata relazione che illustri, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività di ricerca in corso nel Centro;
- b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso di anno;
- c) conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito delle attività di ricerca e nella collaborazione a carattere scientifico interuniversitaria;
- d) i risultati generali della gestione e variazione alla previsione in corso d'esercizio.

5 – MEZZI ED ATTREZZATURE

Mette a disposizione del personale afferente di cui agli artt. 5 e 6 i mezzi e le attrezzature in dotazione al Centro.

6 – STRUMENTI, LAVORI, MATERIALE

Ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro. Dispone per il pagamento delle relative fatture, nella più scrupolosa osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità. Egli è, altresì, tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali (art. 50, comma 4 del già citato regolamento di contabilità).

Art. 10

(Elezioni del Direttore)

Il Direttore del Centro è eletto, tra i professori ruolo a tempo pieno facenti parte del Consiglio, dai membri del Consiglio stesso che godono di elettorato attivo.

Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti; nelle successive a maggioranza relativa.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto immediatamente una sola volta.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore delega le proprie funzioni ad un professore di ruolo facente parte della Giunta.

La delega non può superare il termine di otto mesi nel triennio e va comunicata alla banca cassiere e all'Amministrazione universitaria.

Al termine del suo mandato, ovvero nelle altre ipotesi di cessazione del Direttore, il professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo o, in sua mancanza, il professore associato con maggiore anzianità di servizio, indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore, entro trenta giorni.

Nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro, le sue funzioni sono assunte transitoriamente, dal professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo, o in sua assenza, dal professore associato con maggiore anzianità di servizio che fanno parte della Giunta.

Art. 11

(II Consiglio)

Il Consiglio del Centro è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attività del Centro. E' composto dai professori di ruolo e ricercatori partecipanti al Centro, nonché da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo. Ne fa parte il Segretario Amministrativo con voto consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio esperti in misura non superiore al 10% dei membri del Consiglio stesso designati dalla Giunta. Tali membri non partecipano alle elezioni del Direttore.

Art.12

(Compiti del Consiglio)

Ai fini dell'art. 2 del presente Regolamento, il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge il Direttore ai sensi del precedente art. 10;
- b) elegge i componenti della Giunta tra i membri del Consiglio;
- c) approva il piano annuale delle ricerche proposto dal Direttore ed esprime parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere alla Commissione d'Ateneo;
- d) approva le richieste di finanziamento da inoltrare al C.d.A. dell'Università;
- e) avanza proposte sullo sviluppo delle attività di ricerche;
- f) demanda alla giunta l'approvazione di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per l'esecuzione di contratti di ricerca e consulenza verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del centro;
- g) approva entro le scadenze fissate dal regolamento per la contabilità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II il bilancio preventivo e il conto consuntivo trasmettendoli ai dipartimenti afferenti al Centro;
- h) fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale;
- i) esprime, infine, il proprio parere su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
- j) collabora con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali alla elaborazione ed all'attuazione di programmi di ricerca rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione;
- k) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dallo Statuto.

Art.13

(Funzionamento del Consiglio)

Il Consiglio è convocato dal Direttore ogni qualvolta sia necessario acquisirne i pareri e, comunque, almeno due volte l'anno per gli adempimenti previsti dal precedente art.12.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del segretario amministrativo; copia del verbale deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla riunione, al Rettore dell'Università.

Art.14

(La Giunta)

Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti artt. 2, 3, e 9 del presente regolamento, la Giunta del Centro coadiuva il Direttore nell'esercizio delle proprie attribuzioni. La Giunta è composta da sei membri facenti parte del Consiglio che vengono eletti dallo stesso, con maggioranza qualificata, in modo da rappresentare in modo bilanciati i Dipartimenti concorrenti, nonché le diverse sezioni in cui si articola ogni singolo Centro qualora costituite.

Ove il Consiglio sia costituito da un numero di membri non superiore a sei, lo stesso esplica anche le funzioni assegnate alla Giunta. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere confermati. Nel caso che uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di fare parte del Centro, il Direttore indice per il Consiglio un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il Mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti la Giunta. Della Giunta fa parte il segretario Amministrativo con voto consultivo e funzioni di verbalizzante.

Art.15
(Compiti della Giunta)

La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente art.9 di questo regolamento ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio. In caso di necessità e di urgenza, su proposta del Direttore, può adottare delibere di competenza del Consiglio che verranno sottoposte a ratifica dello stesso nella sua prima successiva adunanza.

La Giunta approva le proposte di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati promosse dal Direttore del Centro.

Art.16
(Funzionamento della Giunta)

La Giunta viene convocata dal Direttore del Centro. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio presso gli Uffici del centro.

CAPO SECONDO
GESTIONE DEL CENTRO

Art.17
(Aspetti generali)

La gestione del Centro avviene con le stesse norme previste per la gestione dei Dipartimenti.

Previo assenso del Dipartimento interessato, la gestione del Centro è affidata a uno dei Dipartimenti che concorrono all'attività del Centro ai sensi dell'art. 93 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. 8746 del 14.11.1990.